



## PIANO di GESTIONE della PESCA in MARE FRIULI VENEZIA GIULIA

### **Allegato 5**

### **Regolamento di Gestione Integrata delle Zone di ripopolamento ittico dal Porto di Sistiana a Grignano**

Fondo Europeo per la Pesca Reg. CE 1198/2006  
Misura 3.1. Azioni Collettive (art. 37 lettera m)



## REGOLAMENTO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE **ZONE DI RIPOPOLAMENTO ITTICO** DAL PORTO DI SISTIANA A GRIGNANO

Approvato assemblea COGIUMAR 20/04/06 e Co.Ge.P.A. 11/07/06

### –PREMESSA–

- VISTO il Decreto Ministeriale 14 settembre 1999 “Disciplina della piccola pesca”, il Decreto Ministeriale 30 maggio 2001 “Modifiche al D.M. 14.09.1999 recante disciplina della piccola pesca”, le circolari di applicazione della normativa relativa alla piccola pesca emesse dal Dipartimento delle Politiche di mercato-Direzione Generale per la Pesca e l’Acquacoltura;
- VISTO il progetto elaborato realizzato da ARIES –PIANO DI SVILUPPO INTEGRATO DELLA FASCIA COSTIERA DEL GOLFO DI TRIESTE- finalizzato alla costituzione di una area di ripopolamento ittico coincidente con parte delle strutture di allevamento di molluschi bivalvi in sospensione nella zona compresa fra Grignano e Sistiana (Golfo di Trieste);
- VISTO il D.M. 16.03.2004 “Istituzione di una Zona di Tutela Biologica denominata Area Miramare”;
- VISTE le attività delle Associazioni del Movimento Cooperativo finalizzate a diminuire la conflittualità fra i vari mestieri di pesca ed a favorire la gestione di strutture di aggregazione ittica ed alla loro gestione, azioni sancite anche nell’ambito degli “Accordi di programma” sottoscritti fra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Associazioni del movimento cooperativo;
- VISTI gli statuti e le attività del “Consorzio Giuliano Maricoltura”, in sigla **COGIUMAR** e del “Consorzio piccola pesca dei Compartimenti Marittimi di Monfalcone e Trieste”, in sigla **Co.Ge.Pa.**

TUTTO CIÒ PREMESSO. I DUE CONSORZI, CONGIUNTAMENTE ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEL MOVIMENTO COOPERATIVO, HANNO ELABORATO E INTENDONO OPERARE PER L’APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

### **Art 1 -- DELIMITAZIONE**

Dal porto di Sistiana a Grignano sono delimitate 5 zone in concessione demaniale (si veda Fig 1), finalizzate allo sviluppo di attività produttive ed azioni di ripopolamento ittico determinate secondo una zonazione di due tipi:

**Area 1** – è una zona integrata, finalizzata al **ripopolamento ittico** ed alla **maricoltura**.

Si possono realizzare attività di maricoltura, pesca costiera, ricerca scientifica, tecnologica- ambientale, e le attività “connesse” successivamente individuate. Il ripopolamento e l’aggregazione ittica sono favoriti dalla presenza di manufatti di uso collettivo di proprietà di ARIES e dagli impianti di maricoltura, compresi i corpi morti di proprietà del concessionario.

Le attività di prelievo alienico possono essere effettuate esclusivamente dalle imprese individuate dal Co.Ge.Pa. che comunicherà i nominativi all’ente territoriale competente per le autorizzazioni necessarie.

**Area 2** – In questa zona sono consentite attività di maricoltura, la pesca costiera, la ricerca scientifica e tecnologica-ambientale, nonché le attività “connesse” alla pesca e all’acquacoltura. Le strutture di ancoraggio e le eventuali strutture finalizzate a favorire la biodiversità e l’aggregazione ittica, anche di specie non commerciali, sono di proprietà e gestione del concessionario. Eventuali attività di prelievo alienico possono essere realizzate previo specifico accordo fra il concessionario ed il Co.Ge.Pa., che comunicherà i nominativi degli autorizzati all’ente territoriale competente.

### **Art 2 -- CAMPO D’APPLICAZIONE**

Il presente REGOLAMENTO DI GESTIONE contiene le disposizioni atte a definire l'autoregolamentazione in merito allo svolgimento delle attività di maricoltura e di ricerca applicata alla maricoltura, nonché l'autoregolamentazione degli autorizzati dal Co.Ge.Pa. all'attività di pesca, ai relativi monitoraggi dello sforzo pesca ed alle sperimentazioni di ripopolamento nell'area 1.

### **Art 3 - NORME DI SICUREZZA E SEGNALAZIONE DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E MARICOLTURA**

Secondo le disposizioni della Capitaneria di porto (di veda punto 1b della concessione):

- In ciascun vertice, lato mare dei 5 blocchi delle zone di ripopolamento, deve essere posta una boa di segnalazione luminosa gialla recante un miraglio a doppio X ed un fanale luminoso posto ad un'altezza dal livello del mare di non meno di 3 mt con una portata luminosa di 2 miglia marine.
- In ciascun vertice, lato costa, deve essere posta una boa di segnalazione diurna gialla recante un miraglio a doppio X ad un'altezza dal livello del mare di non meno di 3 mt

La COGIUMAR, su delega dei concessionari, ha l'incarico di gestire e mantenere i segnalamenti sopradescritti; per praticità operativa è di competenza del concessionario limitrofo la pulizia dal novellame di mitili della componente galleggiante e dell'inizio della catena, da eseguire almeno ogni ottobre, oltre ad un periodico controllo dell'efficienza strutturale della boa e del funzionamento del fanale. Tutti i concessionari, devono partecipare alle spese di manutenzione e gestione inerenti le norme di sicurezza e segnalazione in rapporto al numero di filari in concessione. Ai concessionari che svolgono la pulizia ed i controlli periodici è consentita una detrazione forfetaria, da quantificarsi annualmente, per l'attività di controllo e di manutenzione ordinaria dei segnali.

### **Art 4 -- GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI MARICOLTURA**

Le imprese di maricoltura dovranno entro il 30 gennaio di ogni esercizio comunicare al Consiglio direttivo (C.d.) di Cogiumar la tipologia degli impianti di allevamento ed il numero di filari operativi per concessione, evidenziando eventuali previsioni di variazione di numero o tipologia dei filari all'interno della propria area di concessione, nell'**Area 1**, comprendendo anche eventuali utilizzi di corpi morti supplementari o altri manufatti che potrebbero condizionare l'attività di pesca e/o l'effetto tigmotropico delle strutture poste in opera. Sono ammesse richieste in corso d'opera per motivi di forza maggiore. Eventuali colture in sospensione alternative al mitilo e/o sperimentazioni e monitoraggi da effettuare sugli impianti dovranno venir comunicati al C.d. almeno due mesi prima dell'inizio attività.

Le imprese di maricoltura avente concessione in **Area 2** possono svolgere la propria attività di maricoltura, ricerca scientifica ed applicata, sea-watching; la pesca e le attività "connesse" verranno regolamentate secondo quanto disposto dall'Art 1. Possono altresì eseguire interventi finalizzati a favorire la biodiversità di specie autoctone e l'aggregazione ittica all'interno della propria concessione secondo disposizioni del concedente e della vigenti disposizioni legislative.

Tutte le imprese di maricoltura hanno l'obbligo di tenere in galleggiamento i propri filari (si veda punto 1a della concessione) con intraspazi di almeno 20 mt  $\pm$  15%. Nel caso di affondamento anche parziale dovranno essere adeguatamente segnalati almeno i due "capitesta" ed un galleggiante centrale. Nel caso di filari ripetutamente affondati e/o male ancorati è dovere del C.d. di COGIUMAR, avviare i provvedimenti del caso e valutare eventuali danni procurati agli altri consorziati od a terzi.

In conformità con le disposizioni prescritte per il "Piano di sviluppo integrato della fascia costiera del Golfo di Trieste" e della destinazione d'uso delle concessioni, è obbligo di mantenere operativi i filari perimetrali ed una sequenza di filari con non più di 40 metri di intraspazi; è dovere del C.d. di COGIUMAR attivare le più opportune azioni al fine di far rispettare le geometrie prescritte.

Tutti i concessionari hanno il dovere di mantenere i punti d'ancoraggio, anche quelli non di loro proprietà, dagli stessi utilizzati, comunicando tempestivamente a COGIUMAR usure, disfunzioni dei DCI, nonché eventuali deficienze relative agli ormeggi delle boe di segnalazione.

#### **Art 5 – GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PESCA**

L'attività di pesca (si veda punto 1e della concessione) è consentita agli autorizzati dal Co.Ge.Pa con priorità ai pescatori che storicamente ormeggiano da Miramare al Villaggio del Pescatore secondo quanto disposto dai successivi articoli.

Tutti gli autorizzati devono essere obbligatoriamente assicurati per danni contro terzi e sottoscrivere il presente regolamento.

#### **Art 6 PESCA CON ATTREZZI DA POSTA DELLA PICCOLA PESCA ARTIGIANALE**

Gli associati al Co.Ge.Pa., che intendono svolgere l'attività di pesca, devono presentare richiesta, entro il 30 gennaio di ogni esercizio, evidenziando la qualità e quantità degli attrezzi da pesca e la zona di pesca che intendono utilizzare. Possono essere accolte anche richieste tardive su nullaosta di tutti gli altri esercenti il sistema di pesca richiesto.

Entro il 15 febbraio il responsabile delle zone di ripopolamento del Co.Ge.Pa., dovrà stilare l'elenco degli autorizzati, definendo la qualità e quantità degli attrezzi da pesca, la singola zona di pesca, e la tipologia di identificazione che dovrà essere visibile sugli attrezzi di pesca.

#### **Art 7 -- ALTRI SISTEMI DI PESCA CONSENTITI**

Ulteriori sistemi di pesca professionale potranno venir inseriti negli aggiornamenti del regolamento di pesca, previa richiesta scritta e parere positivo del Co.Ge.Pa.

Nei periodi ed alle dovute distanze dalla costa, in rispetto delle norme in vigore, può essere consentito l'accesso alle zone di ripopolamento alle imbarcazioni appoggio per la pesca con le fonti luminose esclusivamente per il richiamo e la concentrazione del pesce.

#### **Art 8 ATTIVITÀ DI RIPOPOLAMENTO E SPERIMENTAZIONE**

COGIUMAR deve promuovere le progettualità finalizzate a migliorare la produttività e la salvaguardia ambientale delle aree di maricoltura e ripopolamento. Inoltre, su richiesta del concessionario, come da art. 4, il C.d. di COGIUMAR o suo delegato dovrà verificare eventuali controindicazioni sulle proposte di ricerca e sperimentazione da attuare negli impianti di maricoltura. L'esecutore della ricerca dovrà fornire una relazione sintetica annuale sull'andamento della stessa, affinché se ne possano verificare le finalità progettuali.

Il Co.Ge.Pa. dovrà predisporre l'azione di monitoraggio delle risorse ittiche e coordinare le attività di ricerca e sperimentazione ai fini del ripopolamento ittico compreso l'ammodernamento delle strutture sommerse inerenti la concentrazione ittica.

Le spese riguardanti il primo comma, oltre a quelle inerenti la segnalazione delle zone di ripopolamento, ed i punti d'ancoraggio (maniglioni e basette in cemento) sono di competenza di COGIUMAR. Le spese riguardanti quanto al secondo comma sono di esclusiva competenza del Co.Ge.Pa.

#### **Art 9 - COMITATO ATTIVITÀ MARINE**

In relazione alle azioni sancite nell'ambito degli "Accordi di programma" sottoscritte fra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Associazioni di categoria del movimento cooperativo ed all'importanza che tale regolamento può sviluppare a livello nazionale per una consapevole fruizione delle risorse biologiche in sintonia con la gestione di Zone di Tutela Biologica, i due consorzi hanno facoltà di promuovere la costituzione di un COMITATO ATTIVITA' MARINE (siglato C.a.m.) sostenuto dalle associazioni di categoria, che favorisca la partecipazione anche di esperti scientifici, del Comitato della Z.T.B., delle direzioni competenti della Reg. FVG e della Capitaneria. di Porto di Trieste.

Il C.a.m. dovrà coordinare le attività inerenti il ripopolamento ittico, ed in particolare:

- ❖ verificare l'applicazione del presente regolamento, e sincronizzare le azioni dei due consorzi
- ❖ sviluppare le attività di monitoraggio delle risorse, promuovere la ricerca applicata e proporre soluzioni finalizzate all'incremento ed all'aggregazione di stocks ittici, coadiuvando i due consorzi nell'applicazione dell'art 8
- ❖ determinare la razionale presenza di pescatori, indicando le imprese autorizzate a seconda dei calendari inerenti la tipologia di pesca e le caratteristiche dell'attrezzo di pesca, secondo le proposte del Co.Ge.Pa e gli elaborati dei monitoraggi
- ❖ Nell'ipotesi in cui si riscontassero controversie fra pescatori e maricoltori il comitato provvederà a dirimerle e stilare apposito verbale da inoltrare ai due Consorzi, utilizzabili anche per eventuali indennizzi assicurativi.

Le modifiche e gli aggiornamenti al presente regolamento devono essere approvate dalle Assemblee dei due Consorzi, in sedute n.

#### **Art 10 -- SANZIONI**

In caso di ripetuta inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, il Consorzio può imporre sanzioni pecuniarie ed espellere l'associato inadempiente oltre a richiedere l'intervento degli organi di controllo e tutela della pesca.

In caso di controversie è competente il Foro di Trieste.

#### **NORME TRANSITORIE**

- A) In attesa dell'approvazione del suddetto regolamento da parte delle due assemblee e degli enti competenti, nelle zone di ripopolamento vige il divieto di pesca per **tutti** \* compresi i concessionari come da disposizione di legge in vigore.
- B) Nel primo anno di applicazione del presente regolamento i termini di presentazione delle domande come da Art 4 e 8 sono da considerare a 30, e per il C.a.m., 45 giorni dall'approvazione.

\*RACCOMANDAZIONI Si ricorda che nelle Zone Marine Protette è stato sempre considerato un periodo di maturazione dei popolamenti bentonici di **3-5 anni**, procedimento che il Cam dovrà tenere in dovuta considerazione, nel caso di una rapida approvazione ed applicazione del presente regolamento.